

Avv. Gianluca Lembo

Via Marco Polo n. 28 – 84043 Agropoli (SA)
(SA) Tel/Fax 0974.271673 - Cell. 3931218095
PEC: gianlucalembo@puntopec.it
Mail: avvgianlucalembo@gmail.com

Avv. Diego Tajani

via Mascagni n. 30 – 84043 Agropoli
PEC: diegotajani@puntopec.it

**TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA
GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151
CPC**

Per: la dott.ssa **Volpe Del Franco Maria Chiara**, (C.F: **VLPMCH87L46L424Y**) nata a Trieste (TS) il giorno 06.07.1987 e residente in Torchiara (SA) alla C.da Castelluccio n. 31 Int. 2 P, rappresentata e difesa per il presente atto dagli Avv.ti **Gianluca Lembo** (**C.F. LMBGLC76C12A091U**) e **Diego Tajani** (CF: TJNDGI82T08F839P) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lembo in Agropoli (SA) alla via Marco Polo n. 28 giusto mandato in calce al presente atto;

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il di seguito indicato numero di fax: 0974.271673, e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: gianlucalembo@puntopec.it e diegotajani@puntopec.it \

CONTRO

Ministero dell'Istruzione Dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro-tempore, CF: 80185250588, con sede in Roma (RM) Viale Trastevere 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma (RM) PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE'

Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Salerno alla Via Monticelli s.n.c., Loc. Fuorni – Pec: uspsa@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno sita in Corso V. Emanuele n. 58 – Pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI



Dei docenti iscritti nella I° fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Salerno in cui la ricorrente è attualmente iscritta nella II° fascia per la classe di concorso A046 valida per gli anni scolastici 2020/2022, dei docenti di II° e III° fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A046 valida per il biennio 2020/2022 e dei docenti, che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella I° fascia GPS nonché seconda fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022, per la classe di concorso A046, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia SALERNO, classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

*** **

INQUADRAMENTO NORMATIVO

In breve

Ci sia consentita una breve ricostruzione del quadro normativo ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio.

La legge 107/2015 cd. “Buona Scuola”, ha previsto che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...*” Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge n. 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge n. 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il Legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero “del conseguimento dei 24 Cfu”** (cfr.



artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017). La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) **il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha formalmente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.**

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Così l'articolo 5 del d.lgs. 59/2017: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.*

Dunque il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con il possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e/o sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. **In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con il possesso dei 24 cfu o 36 mesi di insegnamento.**



Di contro, **il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020**, ha però precluso alla ricorrente, benchè abilitata, la possibilità di essere inserita nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e contemporaneamente nella II fascia delle graduatorie di Istituto nelle discipline di competenza, riservata proprio ai docenti “abilitati”.

In sostanza, il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consentirebbe invece, secondo la richiamata Ordinanza MIUR n. 60/2020, l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e di conseguenza all'elenco aggiuntivo, e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto G.I. (graduatorie d'istituto)!

IN FATTO

1. La dott.ssa Maria Chiara Volpe del Franco è docente non di ruolo iscritta nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di III fascia degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di SALERNO, classe di concorso A046;

2. E' in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguito in data 10.10.2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Cfr. All. 1), successivamente integrato il percorso di studi con gli esami di economia previsti per la classe di concorso A046 (Cfr. All. 2).

3. Inoltre ha completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu, in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti in data 14.06.2018 presso l'Università degli studi E - Campus (Cfr. All. 3). Oltre ad aver conseguito in data 14.06.2018 il “master di I livello” in materia di insegnamento.

4. La ricorrente è, dunque, in possesso dei titoli abilitativi all'insegnamento (la ex “abilitazione”) richiesti oggi dal Legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017.

5. In virtù dei titoli abilitativi posseduti e richiamati, parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) per la provincia di Salerno (Cfr. All. 4), tuttavia ad oggi in base alla richiamata Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, la stessa inopinatamente è ancora inserita nella



seconda fascia delle G.P.S. nonostante che i titoli in possesso della stessa la qualificano come docente abilitata all'insegnamento ai sensi del d.lgs. n. 59/2017.

6. dunque, **sebbene il titolo di studio e i correlati 24 CFU posseduti dalla ricorrente hanno, per espressa previsione di legge** (art. 1, comma 110 L. n. 107/2015 e artt. 5 e 17 D.lgs. n. 59/2017) **valenza di titolo abilitante e titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra, i medesimi titoli, sulla scorta del DM 374/2017 e dal ultimo dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, non sono considerati idonei per l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e contemporaneamente alle Graduatorie di II fascia di Istituto (GI) riservata ai "docenti abilitati";**

7. Invero il D.M. n. 374 del 2017, emanato per l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle graduatorie di II e III fascia di Istituto (nonchè i successivi atti ministeriali, e da ultimo l'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia), all'articolo 2 - Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto - prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "*... aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...*";

8. In sostanza i 24 CFU – richiesti dal MIUR per l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente - non hanno dunque valore ai fini delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di II fascia di istituto in virtù del richiamato DM 374/2017 e da ultimo dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020.

9. Le graduatorie di istituto e di circolo, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia, che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I., determinano l'impossibilità della stessa ricorrente di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

10. La ricorrente, per l'A.S. 2021/2022 si vedrà pertanto pregiudicare il diritto e sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti della prima fascia GPS.



11. É, quindi, necessario proporre azione giudiziale affinché - disapplicati i citati DM di aggiornamento delle graduatorie di Istituto - sia accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di Istituto per la classe di concorso di relativa inerenza.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, essendo la posizione della ricorrente di diritto soggettivo, poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge e non l'annullamento di un atto amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice monocratico del lavoro, trattandosi di controversia inerente all'impiego pubblico privatizzato (artt. 2 e 63, d.lgs. n. 165/2001, t.u. sul pubblico impiego). Sul punto, la suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. S.U., ord., 15.12.2016 n. 25836; conforme Cass. 26.06.2019, n. 17123). Pertanto, in questa ipotesi, secondo il superiore insegnamento, la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. A ciò si aggiunge che sussiste, altresì, la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., in quanto parte ricorrente è iscritta nella seconda fascia della GPS e nella terza fascia delle graduatorie di istituto presso l'Ambito territoriale della provincia di Salerno.

SUL MERITO DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMITA' DELLA ESCLUSIONE DALL'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA GPS E II FASCIA GI - SUSSISTENZA

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, come detto, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di



posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione assume per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."

Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art 1, comma 181, della legge 107/2015.

Con tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega 107/2015, che espressamente continua a richiedere **l'abilitazione** quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso **scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei tre anni di servizio "ovvero del conseguimento dei 24 Cfu"**.

L'articolo 5 del d. lgs. n. 59/2017 recita espressamente: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

In definitiva l'abilitazione (che prima della riforma del 2017 era richiesta quale requisito soggettivo per l'accesso ai concorsi) **è stata sostituita** (anche terminologicamente) **dai 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari** e/o sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Al cospetto di questo quadro normativo **la ricorrente**, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 Cfu (conseguiti o in forma curricolare in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) **vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal**



legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

Orbene, il Decreto Scuola, **D.L. n. 22/2020**, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, **convertito**, con modificazioni, **dalla l. n. 41/2020**, all’art. 2, comma 4 ter, **ha disposto che**, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, **le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, l. n. 124/1999 e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate**, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2022, anche in deroga all’art. 4, comma 5, l. n. 124/1999, **con ordinanza del Ministro dell’istruzione al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Lo stesso Decreto Scuola**, inoltre, modificando i commi 6 bis e ter dell’art. 4 l. n. 124/1999, **ha disposto che al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante supplenza, sono costituite specifiche graduatorie provinciali (GPS), distinte per posto e classe di concorso**, e che i soggetti inseriti nelle medesime GPS indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento.

Con successiva Ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60, il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo. **In particolare**, l’art. 3 dell’O.M., rubricato “Graduatorie Provinciali per le Supplenze”, dispone che in ciascuna provincia sono istituite le GPS, distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze. **In particolare, l’art. 3 comma 6 prevede che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:** 1. **la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;** 2. la seconda fascia è costituita: - dai soggetti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei cfu/cfa o esami aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, nonché il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche titoli (di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 59/2017), ovvero i 24 cfu; - dai soggetti in possesso di abilitazione specifica su altra



classe di concorso o per altro grado; - dai soggetti precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'O.M., inoltre, dispone che le GPS saranno utilizzate ai fini del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell'O.M.) per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine di graduatoria partendo con lo scorrimento dalla prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima. Ancora, il provvedimento ministeriale al comma 1 dell'art. 11, rubricato "Graduatorie di istituto", statuisce che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

- a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
- c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

È paradossale dunque che la ricorrente, **benchè abilitata secondo i nuovi criteri dettati dalla legge primaria (D. Lgs 59/2017) non possa accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e contemporaneamente alle Graduatorie d'Istituto di II fascia, pur riservate ai docenti abilitati**, in virtù della norma subordinata richiamata, ovvero l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

Così disponendo l'Ordinanza n. 60 del MIUR esclude la ricorrente dall'inserimento nella prima fascia GPS.

Palese ed innegabile risulta pertanto l'illegittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nonché dei successivi decreti di adozione/aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento



nella prima fascia della GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché negli elenchi aggiuntivi.

L'esclusione è illegittima in quanto configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione per la logica e non discutibile circostanza che la individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia GPS è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015.

Il requisito abilitativo è unico e solo, valevole sia per la partecipazione ai concorsi che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS)

Tenendo conto, invero, della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla I fascia GPS (e II fascia GI) determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando la disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia GPS, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia GPS e II fascia delle G.I. stabilita dall'O.M. n. 60/2020 .

Diversamente opinando **vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati. Pertanto **dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende ex lege il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze****



(GPS) e di conseguenza nella seconda fascia delle G.I., anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ciò proprio perché i 24 Crediti formativi, invero, in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale **ridefinizione del concetto di “abilitazione”** previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art.1, comma 110.

Con specifico riferimento al comparto scuola è lo stesso legislatore della Legge sulla “Buona scuola” ad avere sancito la sostanziale irrilevanza della c.d. abilitazione all’insegnamento, laddove è consentito al Dirigente scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione" (art. 1 comma 79 L. n. 107/2015).

L’interpretazione appena fornita è stata confermata da molteplici pronunce giurisprudenziali le quali hanno evidenziato l’illegittimità del Decreto ministeriale 374/2017 sul punto e dei successivi D.M. e O.M..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu. Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è



in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

L'orientamento richiamato è stato recentemente accolto anche dal Tribunale di La Spezia con sentenza n. 35 del 02/04/2020, il quale ha ritenuto la domanda proposta fondata e meritevole di accoglimento. In particolare, il Tribunale ha ribadito che appare illogico ed insostenibile affermare che chi è in possesso del titolo di accesso al concorso (laurea e 24 cfu), mentre può partecipare alla procedura concorsuale, come previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti è considerato sufficiente per accedere al concorso che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto o un ordinanza ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more la medesima attività tramite il conferimento di supplenze, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il provvedimento ministeriale, in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati; (in senso conforme **Tribunale di Tribunale di Siena, sez. lav. n. 119/2020; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, sentenza n. 107/2020; Tribunale di Parma n. 46/2020; Tribunale di Cassino n. 425/2019**).

5. CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE

Anche sotto altro profilo l'Ordinanza Ministeriale è illegittima in quanto, ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo, cioè quello abilitativo, che invece la normativa Europea non richiede, si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una *reformatio in pejus* del criterio di selezione. La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma



79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”.

Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE". Si riportano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;
- c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;
- d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.



In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente. Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

In definitiva per quanto detto, i 24 CFU posseduti dalla ricorrente, sono da considerare titolo idoneo all’inserimento nelle graduatorie di I fascia GPS e II fascia di istituto, tanto più se si considera che è lo stesso Legislatore ad aver previsto tale titolo di formazione quale requisito soggettivo per la partecipazione alle procedura concorsuale del 2018.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l’abilitazione quale requisito per accedere alla I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) ed alle Graduatorie di II fascia di istituto (D.M. n. 374/2017 e l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia) e **la ricorrente, pertanto, dovrà essere inclusa nella prima fascia della GPS della provincia di Salerno, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell’elenco aggiuntivo alle GPS, in quanto docente abilitata all’insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.**

Ma vi è di più



ILLEGITTIMITÀ-DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ALLA LUCE DEL D.M. 92/2019

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo. La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati." Quindi Il D.M. 249/2010 - ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del



decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...” Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l’accesso al TFA sostegno.

In conclusione.

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, e nelle successive finestre di aggiornamento.

Tutto quanto premesso, la ricorrente ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di Giudice del Lavoro affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

In via principale

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dei successivi decreti e ordinanze ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea magistrale in giurisprudenza, nonché degli esami integrativi di economia come previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla classe di concorso A046, e dei 24 cfu, e per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella prima fascia della GPS della provincia di Salerno e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alla GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso A046, ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria, si depositano in copia:

- 1) certificato di laurea;
- 2) certificato esami universitari aggiuntivi;
- 3) certificato conseguimento 24 Cfu;
- 4) Master universitario di I° livello discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologiche e tecnologiche didattiche nella scuola (BES);
- 5) visura inserimento graduatorie provinciali;
- 6) diffida inserimento I° fascia GPS.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente procedura è esente.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classi di concorso A046 valide per il triennio 2017/2020.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege in Roma presso Avvocatura dello Stato - Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

nonchè

- Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Salerno alla Via Monticelli s.n.c., Loc. Fuorni – Pec: uspsa@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno sita in Corso V. Emanuele n. 58 – Pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa



FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) **quanto al MIUR convenuto:** mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) **quanto ai controinteressati:** disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f.80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege in Roma presso Avvocatura dello Stato - Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **Ambito Territoriale Provinciale di Salerno**, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Salerno alla Via Monticelli s.n.c. , Loc. Fuorni – Pec: uspsa@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno sita in Corso V. Emanuele n. 58 – Pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it.

Stante l'impossibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con ossequio

Agropoli (SA), lì 28.04.2021

Avv. Diego Tajani

Avv. Gianluca Lembo



Studio legale

Avv. Gianluca lembo - Avv. Diego Tajani

Via Marco Polo n. 28 - 84043 Agropoli (SA)

Via San Nicola a Mare n. 47 - 84060 Montecorice (SA)

Via Mascagni - 84043 Agropoli (SA)

Tel/fax 0974.271673 - Cell. 393.1218095

PEC: gianlucalembo@puntopec.it E-mail: avvgianlucalembo@gmail.com


Avv.ti **Gianluca Lembo e Diego Tajani**, entrambi del Foro di Vallo della Lucania, con la presente la sottoscritta Volpe Del Franco Maria Chiara, (CF:BLTMRA82D26A717V) nato a Trieste (TS) il 06.07.1987 e residente in Agropoli (SA) alla via Mascagni, Vi conferisce il più ampio mandato di rappresentarla, sostituirla e difenderla nel procedimento di cui al presente atto, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Agropoli (SA) alla via Marco Polo n. 28. Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Maria Chiara Volpe Del Franco




È autentica

Avv. Gianluca Lembo



Avv. Diego Tajani





TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

SEZIONE LAVORO

RG. 667/2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

- letto il ricorso che precede;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2021, ore di rito;

DISPONE

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla controparte entro il termine di legge;

AUTORIZZA

la notificazione (collettiva, impersonale e per pubblici proclami) nei confronti dei controinteressati con le modalità indicate nell'istanza di parte ricorrente (ritenendosi fondate le ragioni addotte);

AVVERTE

le parti resistenti che, se non vogliono incorrere nelle decadenze previste dal codice di rito, hanno l'onere di costituirsi almeno 10 gg prima dell'udienza all'uopo fissata mediante deposito di memoria difensiva ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c.

Vallo della Lucania, addì 13.7.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Saporiti



N° R.G. 667/2021



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2024, addì 14 del mese di marzo, nel
Tribunale di Vallo della Lucania e davanti al Giudice del Lavoro Dott. Dr. Giovanni
Luigi Saporiti, tratta la causa di cui al superiore numero di R.G., sono comparsi :

È presente l'Am. Giuseppe Terzo per es-
pressamente il quale si ripete interpellando
che non sono disponibili Terzo e Terzo
04 marzo 2024. Come chiaramente viene detto
~~nel ricorso~~ nelle predette note, il ricorso veniva
notificato nei termini di legge e contestualmente
Quanto alle perfezionazioni per i crediti mi-
nori il termine richiesto dal ricorso di
rito. Tanto premesso chiede Terzo per il
rimorso delle spese note ed esattamente
e questo nota bene per pubblica utilità
ex art. 291 c.p.c. di Giuseppe Terzo.

K. Ghis

- Determina il numero della notifica ai sensi del Contratto,
nuove notificazioni del nuovo istituto, del decreto del 13.7.2021 e del
presente provvedimento;

- consegna di copie terminata fino al 15.4.2024;

- fine per le verifiche/obiettivi l'adempimento del 20/6/2024, ora di
tutto, si bannire.



GIANLUCA LEMBO

CN = GIANLUCA
LEMBO
C = IT

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Gianluca Lembo, (CF. LMBGLC76C12A091U) nella mia qualità di difensore e domiciliatario della dott.ssa **Volpe Del Franco Maria Chiara**, (C.F: **VLPCH87L46L424Y**) nata a Trieste (TS) il giorno 06.07.1987 e residente in Torchiara (SA) alla C.da Castelluccio n. 31 Int. 2 P, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti già in atti,

Attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 che il ricorso ex art. 414 cpc, munito di procura alle liti, il decreto di fissazione dell'udienza n. cron. 3187/2021 del 13.07.2021 ed il verbale di udienza del 14 marzo 2024, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di vallo della Lucania-Sez. Lavoro al n. R.G. 667/2021 – GdL Dott. Giovanni Saporiti, e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

Agropoli (SA), lì 09.04.2024

Avv. Gianluca Lembo

Firmato digitalmente da

GIANLUCA LEMBO

CN = GIANLUCA
LEMBO
C = IT